

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA N. 83

DEL 17 OTT. 1994

PROT. 8513

I L S I N D A C O

RILEVATO il grave rischio per la salute pubblica e l'ambiente dovuto alla palese situazione di degrado venutasi a creare nelle zone periferiche attorno al Comune per la presenza di numerose carcasse di auto abbandonate che oltretutto provocano proliferazione di roditori, insetti e parassiti;

RILEVATO che si debba quindi, per ragioni urgenti e contingibili, prevenire le possibili e future insorgenze di situazioni di pericolo o di danno ambientale, come per esempio il verosimile inquinamento delle acque;

RILEVATO che a tal proposito occorre istituire un provvisorio centro comunale di raccolta per rifiuti ferrosi e comunque con validità limitata nel tempo e legata al carattere di urgenza e contingibilità;

RILEVATO che in ogni caso si dovrà evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

RILEVATO che in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato, nelle operazioni, ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

RILEVATO che in ogni caso deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

PRESO ATTO quindi che tale sito dovrà configurarsi temporaneamente come area di accumulo provvisorio e che pertanto occorra, per i motivi di cui sopra, identificarlo tra quelle proprietà comunali che per ragioni di sicurezza, isolamento e conformazione meglio si prestano ad essere utilizzate;

PRESO ATTO che in ogni caso si potrà provvedere alle operazioni di rottamazione soltanto previa verifica dell'impossibilità di risalire al proprietario del rifiuto;

PRESO ATTO che in ogni caso tutte le operazioni dovranno essere svolte da soggetti regolarmente autorizzati;

FATTE SALVE tutte le possibili rivalse nei confronti dei possibili ed identificabili responsabili dell'abbandono indiscriminato di rifiuti nell'area succitata;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di provvedere in merito e riscontrata l'impossibilità di poter direttamente intervenire con sollecitudine attraverso la propria struttura;

VISTA la disponibilità manifestata finora dalla Ditta Efisio Bartoli di Decimomannu di provvedere al riguardo, senza aggravio di spese per l'Amministrazione comunale;

VISTE le regolari autorizzazioni regionali in materia rilasciate alla Ditta Efisio Bartoli di Decimomannu;

VISTA la necessità di provvedere in merito a tutela della salute pubblica e dell'ambiente per le ragioni urgenti e contingibili di cui sopra;

VISTO il D.P.R. 10.09.1982, N. 915;
VISTO l'art. 12 del D.P.R. 10.09.1982, N. 915;
VISTA la Legge 23.12.1978, n.833;
VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;
VISTA la Cass.pen., Sez. IV, sent. 1.09.1992, n.3109;
VISTA la Legge 08.06.1990, N. 142;

ORDINA

1) di provvedere alla bonifica ambientale di tutta la zona periferica attorno al Comune di Elmas ed alla raccolta, trasporto e rottamazione dei rifiuti ferrosi per i motivi di urgenza e contingibilità di cui in premessa;

2) di istituire un temporaneo centro comunale di raccolta e provvisorio accumulo e rottamazione presso la proprietà comunale situata nella zona adiacente al depuratore fognario, che per la particolarità del sito meglio si presta a tali operazioni che pertanto saranno eseguite nella massima sicurezza per l'incolumità, l'igiene pubblica e l'ambiente;

3) di dare inizio alle operazioni succitate attraverso i soggetti che si sono resi finora disponibili come in premessa a condizione che questi ultimi siano in possesso delle relative autorizzazioni regionali nel pieno ed integrale rispetto di quest'ultime;

4) di dare inizio alle operazioni succitate che devono essere in ogni caso condotte evitando possibili danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e con la raccomandazione del rispetto delle esigenze igienico sanitarie e dei rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

5) di dare inizio alle operazioni di rottamazione previa impossibilità di risalire al proprietario del rifiuto;

6) di dare inizio alle operazioni di provvisorio accumulo e possibile successiva rottamazione solamente nell'area sopra identificata e comunque per un arco di tempo limitato;

7) di dare inizio alle operazioni di cui sopra non prima del 26.09.94 previa identificazione di un limitato sito all'interno nella zona adiacente al depuratore fognario che presenti una superficie opportunamente isolata dal suolo ed atta a prevenire gli eventuali inquinamenti. Tale sito, alla scadenza temporale della presente ordinanza, dovrà comunque risultare nelle stesse condizioni di inizio dei lavori;

8) di dare inizio alle operazioni di cui sopra con la tassativa raccomandazione che questi ultimi siano immediatamente interrotti allorquando dovesse verificarsi l'inottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni tutte contenute nella presente ordinanza;

9) di dare mandato ad apposito personale comunale di verificare il pieno rispetto di tutte le fasi e le condizioni contenute nella presente ordinanza;

10) di disporre affinché la presente ordinanza sia trasmessa, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1982, N. 915, al Ministro della Sanità;

11) di disporre affinché sia attivata l'eventuale procedura autorizzativa da parte degli Enti preposti;



IL SINDACO
Dott. Antonio Asunis